



## NOTA UFFICIO SINDACALE

### Assenza dal lavoro e trattamento spettante ai lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali

Al lavoratore, con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche temporaneo), chiamato a svolgere funzioni presso i seggi elettorali per le elezioni del Parlamento (nazionale ed europeo), per le elezioni comunali, provinciali e regionali ed in occasione delle consultazioni referendarie, ai sensi dell'art.119 del T.U. n.361/57, modificato dalla Legge n.53/90, e dall'art.1 della Legge 29.1.1992, n.69, è riconosciuto il **diritto di assentarsi per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e di scrutinio.**

#### L'assenza è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti

Il beneficio spetta ai componenti del seggio elettorale (presidente, scrutatore, segretario) ai **rappresentanti di lista**, nonché in occasione di referendum popolare ai rappresentanti dei promotori del referendum. Analogo diritto spetta ai lavoratori impegnati a vario titolo nelle operazioni elettorali (vigilanza o altro).

Essendo l'attività prestata presso i seggi equiparata (2° comma art.119 Legge 361/57) ad attività lavorativa, **non è consentito richiedere prestazioni lavorative nei giorni coincidenti con le operazioni elettorali, anche se eventuali obblighi di servizio fossero collocati in orario diverso da quello di impegno ai seggi.**

Per quanto riguarda i **riposi compensativi** si ricorda l'orientamento della **Corte Costituzionale**, secondo cui il lavoratore **ha diritto al recupero delle giornate festive** (la domenica), **o non lavorative** (il sabato, nel caso di settimana corta e cioè di intero orario settimanale prestato dal lunedì al venerdì), destinate alle operazioni elettorali, **nel "periodo immediatamente successivo ad esse"**.

In altri termini, i lavoratori interessati avranno diritto a restare a casa retribuiti nei due giorni successivi alle operazioni elettorali (se il sabato è non lavorativo), o nel giorno successivo (se il sabato è lavorativo), salvo diverso accordo con il datore di lavoro, in forza della **"voluta parificazione legislativa tra attività al seggio e prestazione lavorativa, rispetto al quale la garanzia del riposo è precetto costituzionale"** (Corte Costituzionale n.452 del 1991).

Nei casi in cui le **operazioni di scrutinio si protraessero oltre la mezzanotte del secondo giorno** o nel caso specifico in cui è prevista la consultazione regionale oltre il terzo giorno si dovrà considerare il giorno successivo come giorno dedicato alle operazioni elettorali e pertanto le giornate di diritto al riposo compensativo **dovranno essere il martedì e il mercoledì successivi e per le consultazioni regionali il successivo giovedì.**

**In caso di mancato godimento dei riposi compensativi non potrà essere comunque negato ai lavoratori occupati nei seggi il pagamento delle quote di retribuzione dovute (Legge n.69/1992).**

Il caso di specie va riferito anche **ai lavoratori in Cigo e/o Cigs per cui, pur in sospensione dell'attività lavorativa, matura il diritto alla retribuzione per le giornate di attività svolta presso i seggi elettorali, sempre in virtù della equiparazione all'attività lavorativa disposta dal comma 2 art. 119 legge 361/57.**

Le Fiom territoriali e le Rsu diano quindi indicazione **a tutti i lavoratori interessati, di presentare la documentazione dell'attività prestata**, rilasciata dal Presidente del Seggio, **alla direzione aziendale della società di cui sono dipendenti** ai fini del godimento dei diritti connessi con l'espletamento dell'attività presso i seggi elettorali.

**Vi segnaliamo che in caso di Cigo e/o Cigs potrebbero esserci indicazioni discordanti da parte delle associazioni industriali, nel qual caso invitiamo tutte le strutture a supportare i lavoratori per il riconoscimento pieno dei diritti maturati.**

**ASSENZA DAL LAVORO DEI DIPENDENTI CHE SI RECANO A VOTARE IN COMUNI DIVERSI DA QUELLI OVE PRESTANO L'ATTIVITA' LAVORATIVA.**

Non è previsto alcun permesso specifico per recarsi a votare, fatto salvo quanto diversamente disposto da contrattazione e/o regolamenti aziendali.

È comunque pacifico il diritto del lavoratore a chiedere – ottenere – **permessi non retribuiti o ferie** per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave).

**AGEVOLAZIONI PREVISTE SULLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE, A FRONTE DELLA PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ELETTORALE**

Per usufruire delle agevolazioni occorre **presentare la tessera elettorale**: in mancanza della tessera elettorale **il viaggiatore potrà firmare un'autocertificazione**. In ogni caso **nel viaggio di ritorno l'elettore dovrà presentare la tessera elettorale con il timbro della sezione presso cui ha votato.**

Si ricorda che il diritto di voto è, a norma dell'art. 48 della costituzione, dovere civico ed è tutelato e garantito dalle disposizioni generali dell'ordinamento in materia di esercizio dei diritti politici, per cui sarebbero illegittimi eventuali comportamenti miranti ad ostacolarlo.

**Agevolazioni sulle spese di viaggio per gli elettori residenti in Italia**

**Treno:** riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno) sia per la 1<sup>a</sup> che per la 2<sup>a</sup> classe;

**Nave:** riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).

Informazioni più dettagliate possono essere ottenute rivolgendosi agli Uffici delle FF.SS Trenitalia S.p.A. e presso le compagnie marittime.

**Fiom-Cgil nazionale**

*Roma, 22 settembre 2022*